

DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016
485/2016/E/GAS

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, RELATIVI ALL'ANNO 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 settembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 64, della RQDG prevede, per le imprese distributrici di gas naturale, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione, entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'articolo 81.1, della RQDG dispone, per le imprese di distribuzione di gas naturale, l'obbligo di comunicazione dei dati di performance del servizio di misura del gas naturale relativi all'anno 2015, entro il 30 giugno 2016;
- successivamente alla scadenza di cui ai precedenti punti, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi all'anno 2015 di cui sopra da parte di alcune imprese distributrici;
- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, al fine di consentire alle imprese di ottemperare agli obblighi di comunicazione, ha riaperto, eccezionalmente, il sistema telematico di raccolta dati nel luglio 2016, fino al 22 luglio 2016, sia per la qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas che per la performance del servizio di misura del gas naturale;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai dati relativi all'anno 2015, le imprese di distribuzione di gas naturale, elencate nella Tabella A allegata alla

presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui agli articoli 64 e 81.1 della RQDG;

- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG;
- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 64 e 81.1 della RQDG, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, entro il 23 settembre 2016

DELIBERA

1. di intimare, alle imprese distributrici elencate nella Tabella A, di provvedere, entro e non oltre il 23 settembre 2016, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 64 e 81.1 della RQDG, per l'anno 2015;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni